Legge regionale 11 novembre 2016, n. 76

Interventi per la valorizzazione dell' identità toscana e delle tradizioni locali.

(Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 11.11.2016)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni storiche, bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche, e altre categorie di soggetti che si occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e le identità locali;

2. Il contributo economico è erogato anche a favore dei centri commerciali naturali, nonché di comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale;

3. I centri commerciali naturali sono definiti dall'articolo 97 della l.r. 28/2005 come luoghi commerciali complessi e non omogenei che si sono sviluppati nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, strutture recettive, attività artigianali e di servizio. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e reti di negozi di vicinato dove i commercianti, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali, si uniscono per valorizzare il territorio, offrire servizi migliori, salvaguardare l'occupazione ed abbattere i costi mettendo comunque in primo piano la qualità e la correttezza verso il cliente;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2016, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della

presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno del tessuto culturale dell'identità toscana, nonché di attività che si svolgano in contesti caratterizzati da un'identità socio-commerciale e storico-culturale stratificata nel tempo.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle seguenti categorie di soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica individuate dalla legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale istituito ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della stessa l.r. 5/2012;

b) bande musicali e cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all'articolazione regionale dell'Associazione nazionale delle bande musicali autonome gruppi corali e strumentali e complessi musicali popolari (ANBIMA) e all'Associazione cori della Toscana;

c) enti locali e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

d) centri commerciali naturali, come definiti dall'articolo 97, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale.

Art. 3
Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 75.000,00, per ciascuna delle categorie individuate all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d). Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'importo complessivo di euro 75.000,00, è assegnato direttamente all'articolazione regionale dell'ANBIMA e all'Associazione cori della Toscana ed è suddiviso in misura proporzionale agli iscritti. Le due associazioni si incaricano della successiva ripartizione tra i propri iscritti sulla base di specifici programmi di formazione.

3. I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. L'avviso è pubblicato, entro il 23 novembre 2016, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito BURT, e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 4
Domande di concessione

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'avviso.

2. La domanda deve contenere l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di

concessione.

3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a) statuto e atto costitutivo;

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): iscrizione nell'elenco regionale alla data della presentazione della domanda;

c) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;

d) per i centri commerciali naturali: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l'impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari;

e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni.

4. I contributi previsti a favore delle bande musicali e dei cori sono concessi tramite l'articolazione regionale dell'ANBIMA e l'Associazione cori della Toscana, le quali presentano la domanda di concessione del contributo a nome delle bande musicali e dei cori iscritti.

5. Per i centri commerciali naturali le domande di concessione del contributo sono presentate esclusivamente da associazioni stabili, legalmente costituite tra imprese del commercio iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e che operano in specifici ambiti territoriali delimitati dal comune di riferimento con proprio atto, come previsto dal capo XIII della l.r. 28/2005.

6. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5
Erogazione del contributo e relazione

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2016.

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE), n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il quale prevede che l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis", accordati ad una medesima impresa, non può superare il tetto di 200.000,00 euro spalmati nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizi finanziari 2014-2015-2016) e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito.

3. Entro il 31 dicembre 2017 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 – 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 300.000,00.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.